



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 038

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 038. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_2104948. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..

Proponente: E-DISTRIBUZIONE SPA

P.IVA/C.F.: 05779711000

Sede legale: via Ombrone n. 2, Roma

Sede impianto: Comuni di Luco dei Marsi (AQ) e Trasacco (AQ)

Tipologia impiantistica: PIANO RESILIENZA 2019-2020. Ricostruzione linea MT "Luco dei Marsi", in variante, in cavo aereo ed interrato rispettivamente di lunghezza Km 2,815 e Km 4,661.

Tratti aerei: CAB. D5202275464 – PUNTO DI COORD. (WGS84) Lat 41.972308, Long 13.45924 – PUNTO DI COORD. (WGS84) Lat 41.966984, Long 13.462296, NODO RIGIDO D5204154108 – PTP D5202131586.

Tratti interrati: CAB. COAM M D5202569052 – CAB. TO SR 43 D5202622912, PTP A. COLONNELLA D5202630733 – CAB. PADULI M. D5202114300, CAB. PERNETTI M D5202386148 – PTP TRIOLI D5202380527, NODO RIGIDO D5204232482 – CAB. QUERCETO D5202207557, ricadente nel comune di Luco dei Marsi (AQ), e Trasacco (AQ). Rif. ProLavED52G190049. AUT_2104948

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in e-distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV", nel testo discusso nell'ambito dell'Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;



GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 1/2021 che all'art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall'art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita;

VISTA l'istanza di Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88, integrata e modificata dalla L.R. 132/99,

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.P.A., acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con n. 0148395/21 del 13/04/2021, integrata con note acquisite al protocollo n. 0017038/22 del 18/01/2022 e n. 0020713/22 del 20/01/2022, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. n. 0376886/21 del 23/09/2021;
- avente ad oggetto: “PIANO RESILIENZA 2019-2020. Ricostruzione linea MT “LUCO DEI MARSI”, in cavo aereo ed interrato rispettivamente di lunghezza Km 2,815 e Km 4,661. Tratti aerei: CAB. D5202275464 – PUNTO DI COORD. (WGS84) Lat 41.972308, Long 13.45924 – PUNTO DI COORD. (WGS84) Lat 41.966984, Long 13.462296, NODO RIGIDO D5204154108 – PTP D5202131586. Tratti interrati: CAB. COAM M D5202569052 – CAB. TO SR 43 D5202622912, PTP A. COLONNELLA D5202630733 – CAB. PADULI M. D5202114300, CAB. PERNETTI M D5202386148 – PTP TRIOLI D5202380527, NODO RIGIDO D5204232482 – CAB. QUERCETO D5202207557, ricadente nel comune di Luco dei Marsi (AQ), e Trasacco (AQ). Rif. ProLavED52G190049. AUT_2104948”

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota prot. n. 0200616/22 del 23/05/2022;

PRESO ATTO che il proponente con note prot. E-DIS-22/11/2022-11900560 e E-DIS-23/11/2022-1196161, acquisite rispettivamente agli atti con prott. n. 0497830/22 del 23/11/2022 e n. 0500083/22 del 24/11/2022, ha trasmesso la variante progettuale in ottemperanza alle richieste avanzate e approvate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di l'Aquila e Teramo con prot. 0014727-P del 28/09/2022, e alle richieste avanzate dalla Provincia dell'Aquila con nota prot. 8499 del 20/04/2022;

RILEVATO che la variante progettuale prevede il riutilizzo di un tratto della palificata esistente da realizzare in cavo aereo, invece di sostituirla con un tratto interrato, una diversa collocazione del cavidotto lunga la strada provinciale interessata dall'intervento e interessa i seguenti tratti:

- Tratto aereo: CAB. D5202275464 – PUNTO DI COORD. (WGS84) Lat 41.972308, Long 13.45924 – PUNTO DI COORD. (WGS84) Lat 41.966984, Long 13.462296
- Tratto aereo: NODO RIGIDO D5204154108 – PTP D5202131586
- Tratto interrato: CAB. COAM M D5202569052 – CAB. TO SR 43 D5202622912
- Tratto interrato: PTP A. COLONNELLA D5202630733 – CAB. PADULI M. D5202114300
- Tratto interrato: CAB. PERNETTI M D5202386148 – PTP TRIOLI D5202380527
- Tratto interrato: NODO RIGIDO D5204232482 – CAB. QUERCETO D5202207557



GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che:

- la variante è stata trasmessa agli enti e amministrazioni già invitati alla conferenza dei servizi con nota prot. 0155657/23 del 06/04/2023,
- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo,
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0230107/23 del 29/05/2023;

PRESO ATTO della comunicazione dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. n. 16200/2023 del 31/05/2023, che conferma quanto comunicato con la precedente nota prot. n. 28275/2022 del 20/10/2022;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

CONSIDERATO che non sono pervenuti pareri e/o osservazioni contrarie alla variante progettuale trasmessa dal proponente, inviata agli enti e amministrazioni già invitati alla conferenza dei servizi, con prot. RA 0155657/23 del 06/04/2023, con richiesta di rendere le determinazioni nei successivi quindici giorni;

CONSIDERATO, altresì, che la conclusione dell’iter previsto dalla L.R. 25/88, per la parte svoltasi ad oggi, non si configura come atto autorizzativo da integrare nella conferenza dei servizi e che i due procedimenti di autorizzazione non incidono mutuamente, dal momento che l’esito del procedimento di autorizzazione ex L.R. 83/88 non rileva sugli esiti dell’iter previsto dalla L.R. 25/88 né sui tempi necessari alla conclusione dell’iter medesimo e, di contro, la conclusione dell’iter previsto dalla L.R. 25/88 non ha effetti sulla conclusione del procedimento di autorizzazione di cui alla presente conferenza dei servizi né inficia il valore dell’atto di autorizzazione, ma si pone esclusivamente come condizione necessaria per la realizzabilità dell’intervento autorizzato, connessa all’assetto catastale del Comune di Luco dei Marsi;

PRESO ATTO che il proponente ha posto in essere gli adempimenti volti a dare notizia al pubblico della presentazione dell’istanza, previsti dall’art. 3 della L.R. 83/88, avendo provveduto a richiedere la pubblicazione di avviso sul BURAT ordinario n. 29 del 04/08/2021 e a presentare istanza di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Luco dei Marsi con nota E-DIS-13/04/2021-0302867 e al Comune di Trasacco con nota E-DIS-13/04/2021-0302868;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che l’elettrodotto oggetto dell’intervento non fa parte della rete di trasporto di energia elettrica bensì della rete di distribuzione e che, per tensione nominale e lunghezza, non rientra nelle caratteristiche degli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/06:

- all. II “Progetti di competenza statale”, punto 4-bis, inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 10 km,
- all. II-bis “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”, punto 1.d), inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 3 km,

e considerato altresì che gli elettrodotti non sono inclusi nell’allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.”;



GIUNTA REGIONALE

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrato o aeree, sono escluse dall’applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L.R. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all’art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all’art. 9, lettera f) della L. 10/77 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 380/2001);

DATO ATTO che a norma dell’art. 11, comma 5 della L.R. 83/88, il proponente è esentato dal versamento del deposito di cui all’art. 113 del R.D. 1775/33;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 già più volte richiamata;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i., per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE SPA, avente sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, P. IVA / C.F. 05779711000, di seguito denominata “proponente”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988, n. 83, per



GIUNTA REGIONALE

PIANO RESILIENZA 2019-2020. RICOSTRUZIONE LINEA MT "LUCO DEI MARSI" – IN VARIANTE, IN CAVO AEREO ED INTERRATO RISPETTIVAMENTE DI LUNGHEZZA KM 2,815 E KM 4,661. TRATTI AEREI: CAB. D5202275464 – PUNTO DI COORD. (WGS84) LAT 41.972308, LONG 13.45924 – PUNTO DI COORD. (WGS84) LAT 41.966984, LONG 13.462296, NODO RIGIDO D5204154108 – PTP D5202131586. TRATTI INTERRATI: CAB. COAM M D5202569052 – CAB. TO SR 43 D5202622912, PTP A. COLONNELLA D5202630733 – CAB. PADULI M. D5202114300, CAB. PERNETTI M D5202386148 – PTP TRIOLI D5202380527, NODO RIGIDO D5204232482 – CAB. QUERCETO D5202207557, RICADENTE NEL COMUNE DI LUCO DEI MARSI (AQ), E TRASACCO (AQ). RIF. PROLAVED52G190049. AUT_2104948

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Ministero della Difesa Aeronautica Militare, Comando Scuole A.M./3^a Regione Aerea – Rep. Territorio e Patrimonio – prot. M_D ABA001 REG2021 0038030 del 06/08/2021 (all. 01);
- Regione Abruzzo, Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest – Determinazione DPD025/77 del 11/05/2021, autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico (all. 02);
- Ministero dello Sviluppo Economico – D.G. Attività Territoriali Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, U.O. III – prot. U.0076987 del 18/05/2021 (all. 03);
- Comune di Luco dei Marsi, Ufficio Tecnico, prot. 4921/2021 del 10/06/2021 (all. 04);
- CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano – nota del 30/05/2022 (all. 05);
- SNAM Distretto Centro Occidentale - Centro di Avezzano – prot. Diceoc-avezz 42/2022 del 31/05/2022 e prot Diceoc.-avezz 39/2023 del 07/04/2023 (all. 06);
- Regione Abruzzo DPE016 - Servizio Genio Civile dell'Aquila – prot. RA 0224677/22 del 09/06/2022 e prot. RA 0170063/23 del 18/04/2023 (all. 07);
- Regione Abruzzo DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, prot. RA 0422686/22 del 13/10/2022, nulla osta in conformità con il parere della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo prot. n. 0015437-P del 11/10/2022 (all. 08);
- Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo - prot. 0014727-P del 28/09/2022 (all. 09);
- Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Settore Viabilità, prot. 8489/2022 del 20/04/2022 (all. 10);

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione dell'impianto il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.



GIUNTA REGIONALE

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Luco dei Marsi;
- Sindaco del Comune di Trasacco;
- ARTA Abruzzo, Distretto di l'Aquila;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentate del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.



GIUNTA REGIONALE

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale o qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. 83/88, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva la procedura di denuncia di nuovo impianto (DNI) con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. 83/88.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005